



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Medio Campidano)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039.44 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

ORIGINALE

**REGISTRO GENERALE
N. 24 - DEL 23-06-2025**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 DEL 23-06-2025

OGGETTO

LIMITAZIONE RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE E DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 MARZO

IL SINDACO

Premesso che tra le attività svolte della collettività di Pauli Arbarei rientra quella relativa alla raccolta delle lumache per fini alimentari;

rilevato che la raccolta indiscriminata e senza nessuna regolamentazione degli elicidi (lumache) a scopo alimentare nel territorio di Pauli Arbarei ha cagionato un depauperamento di questa particolare specie di fauna selvatica;

ritenuto che sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione degli elicidi nel territorio isolano inizia con l'avvio delle prime piogge, in prossimità della conclusione della stagione estiva, fino al mese di marzo compreso;

rilevato che nell'ultimo periodo nel territorio di Pauli Arbarei c'è stato una raccolta incontrollata di elicidi;

ritenuto opportuno ed urgente nell'immediatezza, in assenza di una regolamentazione sia a livello nazionale che regionale e comunale, adottare opportuno provvedimento volto a salvaguardare la conservazione di tale specie con il fine di contrastarne l'impoverimento dovuto dalla raccolta indiscriminata;

Dato atto che al fine di incrementare la popolazione di tale specie si rende necessario vietare la raccolta a chiunque dal 01 luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e dal 01 gennaio fino al 31 marzo

Vista la convenzione di Berna stipulata il 19.09.1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, ratificata in Italia con la legge 05.08.1981 n.503;

Vista la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n.267

Visto lo statuto comunale

ORDINA

- **IL DIVIETO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE LA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE E DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 MARZO**
- **È vietata la vendita degli elicidi;**
- **Nella raccolta è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante**
- **È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo evitando il depauperamento delle risorse esistenti**

A partire dalla data odierna l'ordinanza esplica i suoi effetti

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis D.lgs 267/2000, con conseguente sequestro delle lumache ai fini della loro remissione nell'ambiente naturale;

per l'accertamento delle violazioni si applicano anche le norme e i principi di cui alla L.n.689/81

gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

sì, notifichi:

- All'albo pretorio del comune
- Alla stazione carabinieri di Lunamatrona
- Ai baracelli Pauli Arbarei
- Alla stazione forestale di Barumini
- Ai comuni limitrofi di: Villamar, Lunamatrona, Siddi, Ussaramanna, Turri, Tuili, Las Plassas

AVVERTE ALTRESI'

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al TAR entro 60 giorno, nei termini e nei modi previsti dal Dlgs 02 luglio 2010, n.104
- Al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n.1199

Il Sindaco

Antonio Sanna

Il Sindaco

SI ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Pauli Arbarei , lì

IL SINDACO

SIG. ANTONIO SANNA